

PROTOCOLLO PER LA DISCIPLINA DELLE RELAZIONI SINDACALI  
DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Sottoscritto dalla delegazione di parte pubblica e dalle rappresentanze sindacali dell'Autorità  
Nazionale Anticorruzione a Roma il **18 GIU. 2018**

TITOLO I  
DIRITTI SINDACALI

Articolo 1

(Rappresentanze sindacali)

1. Presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) i dipendenti iscritti, mediante rilascio di deleghe all'Autorità, ad una Organizzazione sindacale firmataria del presente Protocollo e/o a quelle di cui all'art. 19 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, possono costituire nel loro ambito una Rappresentanza Sindacale Aziendale dell'Organizzazione (RSA) di appartenenza purché in un numero non inferiore a 8 (otto) dipendenti.
2. L'avvenuta costituzione di una RSA deve essere comunicata all'Autorità per iscritto, unitamente al nominativo del Segretario responsabile e dei Membri del Direttivo.
3. Ogni variazione relativa all'indicazione ai soggetti indicati al comma 2 produce i suoi effetti dopo 3 (tre) giorni dalla comunicazione all'Autorità.
4. Ove in corso d'anno venga meno il numero minimo di cui al comma 1, la RSA continua ad essere validamente costituita ai fini della legge e del presente accordo, fino al termine dell'anno stesso e comunque per un periodo massimo di quattro mesi.
5. Esclusivamente sino all'adozione del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, le RSA rappresentative del personale dirigente sono costituite, in aggiunta a quelle di cui al comma 1, anche dalle RSA che abbiano almeno numero tre dirigenti iscritti.

Articolo 2

(Permessi retribuiti)

1. Ciascuna RSA ha diritto, per l'espletamento del mandato dei propri dirigenti sindacali che comporta anche le attività di raccordo con le proprie organizzazioni sindacali nazionali e territoriali nonché le riunioni degli organismi direttivi di ciascuna RSA, a permessi retribuiti per un ammontare massimo di 30 (trenta) ore annue.

2. Al monte ore di cui al comma 1, si aggiunge una quota variabile di permessi sindacali il cui ammontare è ottenuto calcolando 1 (una) ora annua per dipendente e 2 (due) ore annue per ciascun iscritto.
3. I permessi retribuiti devono essere utilizzati nell'anno di pertinenza e non possono essere fruiti oltre il 31 (trentuno) gennaio dell'anno successivo.
4. Gli incontri sindacali convocati dall'Autorità non sono imputati al monte ore di cui ai precedenti commi.
5. La fruizione dei permessi sindacali avviene, di norma, previo preavviso al dirigente dell'ufficio ove l'interessato presta servizio e con l'inserimento del corrispondente giustificativo nel sistema informatico a cura del richiedente.
6. L'Ufficio del Personale dell'Autorità comunica, su richiesta, a ciascuna RSA il computo dei permessi fruiti e il residuo annuo disponibile.

### Articolo 3

#### (Permessi retribuiti in occasione di congressi sindacali)

1. In occasione di Congressi delle OO.SS., ai delegati designati saranno accordati permessi retribuiti pari alla durata del Congresso e comunque per un massimo di 3 (tre) giorni ogni quadriennio, fatti salvi i congressi straordinari.
2. La richiesta di permesso deve essere inoltrata dal Segretario Responsabile con comunicazione scritta, anche via-email, all'Ufficio del Personale dell'Autorità e al Responsabile dell'Ufficio di appartenenza, almeno 10 (dieci) giorni prima dello svolgimento del Congresso.

### Articolo 4

#### (Utilizzo dei permessi sindacali)

1. La fruizione dei permessi previsti dai precedenti articoli non potrà in ogni caso dare luogo, per ogni RSA, a contemporanea assenza dal servizio di più di 2 (due) dirigenti sindacali.

### Articolo 5

#### (Albi sindacali)

1. Le RSA hanno diritto di affiggere testi, documenti e comunicati sulla rete Intranet dell'Autorità nonché su appositi spazi, predisposti dall'Autorità, d'intesa con le RSA stesse, e collocati in posti accessibili a tutti i dipendenti.
2. L'Autorità garantisce a ciascuna RSA, che ne faccia richiesta, l'attivazione e l'uso di un indirizzo di posta elettronica.

2

3. L'Autorità rende disponibile alle RSA, in maniera permanente, per lo svolgimento delle loro attività, un locale idoneo e fornito dei beni strumentali necessari (personal computer, telefono, fax e fotocopiatrice).
4. Transitoriamente e in assenza di locali disponibili, l'Autorità si impegna a consentire l'uso di un locale su richiesta delle RSA.

#### Articolo 6

##### (Assemblee/Riunioni sindacali)

1. I dipendenti hanno diritto a riunirsi durante l'orario di lavoro nei locali dell'Autorità o in videoconferenza, nel limite di 15 (quindici) ore annue pro-capite senza che venga operata alcuna trattenuta sulla retribuzione.
2. La partecipazione alle riunioni/assemblee ai fini del calcolo della fruizione delle predette ore, deve essere attestata tramite rilevazione elettronica.
3. Le riunioni/assemblee che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale o attinenti al rapporto di lavoro, e comunicate all'Autorità con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore.
4. L'ora e il locale della riunione/assemblea saranno preventivamente concordati tra le RSA promotrici e l'Autorità.
5. Alle riunioni/assemblee possono partecipare anche i dirigenti sindacali della Confederazione o della Federazione di appartenenza della RSA non facenti parte del personale dell'Autorità, previa comunicazione all'Autorità dei nominativi e delle qualifiche dei predetti dirigenti sindacali esterni, con un preavviso, di norma, di almeno 24 (ventiquattro) ore.

#### Articolo 7

##### (Referendum)

1. Possono essere effettuati referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti l'attività sindacale.
2. I referendum possono essere indetti da tutte o da ciascuna delle RSA e con diritto di partecipazione di tutti i dipendenti.
3. Le operazioni di svolgimento dei referendum devono essere espletate al di fuori dell'orario di lavoro.

### TITOLO II

#### RELAZIONI SINDACALI

3

PB

## Articolo 8

### (Sistema delle relazioni sindacali)

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'Autorità e delle RSA firmatarie del presente protocollo, è finalizzato a garantire un dialogo corretto e trasparente.
2. Il sistema delle relazioni sindacali è basato sulla informativa e sull'accordo tra le parti.

## Articolo 9

### (Trasparenza)

1. L'Autorità fornisce annualmente alle RSA informazioni, anche in forma disaggregata per genere, qualifica, e uffici anche in relazione alla tipologia di informazioni, in esito a:
  - a. risultati complessivi relativi alle progressioni di carriera del personale;
  - b. risultati complessivi relativi al sistema di valutazione delle prestazioni del personale;
  - c. dati statistici sulla consistenza del personale;
  - d. dati complessivi relativi all'effettuazione delle ore di straordinario.

## Articolo 10

### (Informativa)

1. E' data informazione preventiva alle RSA delle determinazioni concernenti le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, con riferimento:
  - a. agli obiettivi programmatici per l'anno successivo;
  - b. ai processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
  - c. a eventuali variazioni della dotazione organica;
  - d. al piano dei fabbisogni del personale di ruolo e a tempo determinato;
  - e. ai piani di formazione e aggiornamento del personale;
  - f. al sistema di valutazione delle prestazioni;
  - g. ai piani di progressione di carriera del personale;
  - h. alle misure adottate e da adottare in applicazione della normativa in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione dagli infortuni; nonché per agevolare il lavoro dei dipendenti disabili;
  - i. alla definizione dei criteri per la eventuale determinazione e distribuzione dei carichi di lavoro;
  - j. alla esternalizzazione dei servizi attinenti l'attività istituzionale dell'Autorità;
  - k. al sistema disciplinare e codice disciplinare;

2. E' data informazione successiva alle RSA:
  - a. sulle implicazioni degli obiettivi programmatici di cui al precedente comma 1 lettera a) sull'organizzazione del lavoro nonché sulle risorse umane, strumentali e finanziarie e sul sistema disciplinare;
  - b. sull'organizzazione degli uffici;
  - c. sulle intervenute modifiche all'organizzazione del lavoro o al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità.
3. L'informativa alle RSA, di cui al comma 1, è resa, di norma, almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima della data in cui dovranno essere adottate le determinazioni nelle materie di cui al comma 1, in modo da consentire un eventuale parere scritto, del quale l'Autorità deve dare motivatamente atto nella medesima determinazione qualora richiesto dalle RSA, e laddove possibile in relazione ai termini indicati e alla rilevanza della materia trattata, sarà convocata una riunione finalizzata ad acquisire il parere delle RSA, di cui verrà redatto apposito verbale. In nessun caso, il parere prodotto dalle R.S.A. o trasmesso dalle stesse è vincolante ai fine della decisione definitiva.

## Articolo 11

### (Accordo con le RSA)

1. Sono oggetto di accordo fra l'Autorità e le RSA i seguenti istituti concernenti il rapporto di lavoro del personale:
  - a. disciplina del trattamento giuridico ed economico, ivi incluso il I inquadramento;
  - b. modifiche al trattamento giuridico ed economico aventi possibili ricadute sull'organizzazione del lavoro quali, a titolo non esaustivo: orario di lavoro, part-time, istituti di conciliazione vita-lavoro; banca delle ore; congedo, malattia e aspettativa per motivi di salute;
  - c. sistema sanzionatorio anche relativamente alle violazioni del codice disciplinare;
  - d. quantificazione del sistema premiante;
  - e. eventuali strumenti di welfare in materia di previdenza complementare e di assistenza sanitaria;
  - f. esuberanti o avvio di procedure e criteri di mobilità ed esodo agevolato;
  - g. criteri di applicazione delle normative relative all'igiene, all'ambiente, alla sicurezza e prevenzione infortuni, nonché alle misure necessarie per agevolare il lavoro dei dipendenti disabili.
2. Sono comunque escluse dalla contrattazione:
  - a. organizzazione degli Uffici;
  - b. prerogative dirigenziali;
  - c. conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

M  
A  
5  
M  
M  
M  
M  
M  
M

## Articolo 12

### (Conclusioni, entrata in vigore e durata degli accordi)

1. Le ipotesi di accordo sono comunicate contestualmente a tutte le RSA partecipanti. Gli accordi sono validi se sottoscritti dalla/e RSA che rappresenti/rappresentino almeno il 50% + 1 (cinquanta per cento + UNO) del personale complessivamente iscritto alle RSA.
2. Gli accordi recanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico hanno durata triennale ove in essi non sia diversamente previsto.
3. Gli accordi entrano in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione delle parti.

## Articolo 13

### (Rinnovo degli accordi)

1. Le RSA presentano all'Autorità le proprie proposte per il rinnovo degli accordi almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del periodo di vigenza degli accordi stessi e comunque in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 (tre) mesi prima della scadenza.
2. L'Autorità dà riscontro entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento delle proposte di cui al precedente comma 1.
3. Gli accordi non abrogati né modificati da accordi successivi restano in vigore, anche oltre la scadenza prevista, fino alla conclusione di un nuovo accordo.

## Articolo 14

### (Convocazione e svolgimento degli incontri sindacali)

1. Gli incontri con le RSA avvengono previa convocazione da parte dell'Autorità, inviata almeno 5 (cinque) giorni prima dell'incontro, contenente l'ordine del giorno dell'incontro medesimo, allegando i documenti pertinenti.
2. Agli incontri tra le parti possono partecipare non più di 2 (due) dirigenti sindacali per RSA.
3. La delegazione può essere integrata da componenti esterni alla RSA, fino al raggiungimento del numero massimo complessivo di 3 (tre) delegati per singola OO.SS..
4. Per ciascuna seduta di contrattazione è redatto un verbale che verrà sottoposto alla approvazione alla prima riunione successiva. Il verbale è trasmesso alle parti almeno 3 giorni lavorativi prima del successivo incontro, per consentire la verifica della corrispondenza al dibattito ed alle decisioni assunte. Il verbale, approvato e sottoscritto dalle delegazioni, è successivamente pubblicato sulla intranet dell'Autorità, nelle pagine dedicate alle relazioni sindacali.

TITOLO III  
NORME FINALI

Articolo 15

(Clausola di salvaguardia)

1. Nel corso di validità del presente accordo le RSA si impegnano a non presentare modifiche di istituti regolamentari e l'Autorità si impegna a non approvare modifiche unilaterali degli stessi.
2. Le Parti danno atto che, in presenza di rilevanti e sostanziali mutamenti nel quadro di riferimento normativo ed economico in cui opera l'Autorità, rispetto a quello in cui è maturato il presente Protocollo, si incontreranno per analizzare il nuovo scenario e per assumere di comune accordo le conseguenti determinazioni.





Articolo 16

(Entrata in vigore del Protocollo e disposizioni finali)

1. Il presente Protocollo entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione e ha durata triennale. Qualora nessuna delle parti ne richieda la rinegoziazione con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, lo stesso rimane in vigore anche oltre la scadenza, ove non sostituito da altro Protocollo.
1. Dopo la sottoscrizione del protocollo, le parti procederanno alla ricostituzione della delegazione sindacale, secondo le modalità previste dall'art. 1 del protocollo, nonché della delegazione di parte pubblica.


Roma, **6 GIU. 2018**


PER L'AUTORITÀ


Dott. Raffaele Cantone	
Dott.ssa Angela Lorella Di Gioia	
Dott.ssa Velinka De Tullio	
Dott. Stefano Ceccarelli	





7  






PER LE OO.SS.

FISAC CGIL NAZIONALE	<i>[Handwritten signature]</i>
CISL FP	<i>Mano Mar</i> <i>Marco 16 De Vito</i>
UILCA	<i>Ilva</i> <i>Ilva</i>
FISAV-CISAL c/o SIBC	<i>Caradisa</i>
UGL Authority	<i>De Vito</i>
FALBI CONNFAL	<i>L. L.</i>
DISALP - FISAV-CISAL	<i>con visione per note e</i> <i>mergime</i> <i>[Handwritten signature]</i>

\* Note della DISALP: Con riferimento al p.5 dell'art. 1 quota O.S. rappresenta che in sede negoziata l'accordo raggiunto dovrebbe differenzialmente l'articolo, come si segue; "Con esclusivo riferimento alle RSA rappresentative del personale dirigente, le stesse sono prozette sino all'adempimento del Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale, e la rappresentativa è subordinata alle presunte di almeno 3 iscritti".